

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. MARCO TEONI
e-mail: marco.teoni@studiolegalepino.it
pec: avvmarcoleoni@puntopec.it

Arezzo, 10.05.17

OGGETTO: RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI (D.L. 25/17)

Il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017 n. 49 è intervenuto modificando la disciplina sulla responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i crediti di lavoro, nell'ambito degli appalti.

L'art. 29 della Legge Biagi disciplina l'istituto dell'appalto nella sua eccezione giuslavorista, inteso come contratto in forza del quale una impresa committente affida ad un'altra impresa appaltatrice l'esecuzione di un'opera o l'erogazione di un servizio. Gli appalti più frequenti si realizzano, per esempio, nel settore dei servizi (pulizie, facchinaggio, logistica) o nel settore edile.

A tutela dei crediti retribuiti e previdenziali dei lavoratori coinvolti nell'appalto, l'art. 29 della Legge Biagi ha previsto un regime generale di responsabilità del committente in solido con l'appaltatore nel senso che entrambe le parti sono tenute a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell'appalto, ivi compreso i crediti dei lavoratori autonomi ed inclusi i debiti nei confronti di INPS ed INAIL.

Le novità introdotte dal citato D.L. n. 25/17 non hanno modificato la regola generale della responsabilità in solido del committente e dell'appaltatore che è rimasta immutata, ma hanno introdotto una modifica nelle modalità di attuazione di tale garanzia da parte dei creditori lavoratori, abrogando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.



STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI


In altre parole, prima della riforma, il lavoratore per recuperare i propri crediti doveva agire prima verso il proprio datore di lavoro, ovvero l'appaltatore e solo dopo un tentativo infruttuoso poteva rivolgersi al committente.

Dopo la riforma, il lavoratore invece può agire direttamente nei confronti del committente che, quindi, potrà essere chiamato a pagare tutti i crediti di lavoro, salvo poi il diritto di agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore per ottenere il rimborso di quanto pagato.

E' stata riconosciuta una maggior tutela ai lavoratori, dunque, che potranno decidere a quale soggetto rivolgersi (datore di lavoro appaltatore o committente) per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti.


(Avv. Eleonora Lepri)

ad